

**COMUNE DI NOCI**  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DEL  
COMPOSTAGGIO  
DOMESTICO**

## **INDICE**

<b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 – DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 – FINALITÀ E BENEFICI DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO</b>	<b>7</b>
<b>ART. 4 – CARATTERISTICHE DEGLI “UTENTI COMPOSTATORI”</b>	<b>8</b>
<b>ART. 5 – RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI PER ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO O COMPOSTAGGIO IN PROPRIO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 6 – MODALITÀ IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO O AUTOCOMPOSTAGGIO</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 – GENERALITÀ SUL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO</b>	<b>11</b>
<b>ART. 8 – REGISTRO COMUNALE DEI COMPOSTATORI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 9 – RINNOVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DEI COMPOSTATORI</b>	<b>15</b>
<b>ART. 10 – COMUNICAZIONE DI CESSIONE O VARIAZIONE</b>	<b>15</b>
<b>ART. 11 – AGEVOLAZIONI</b>	<b>15</b>
<b>ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI</b>	<b>16</b>
<b>ART.13 – CONTROLLO DEL COMUNE</b>	<b>16</b>
<b>ART.14 – ATTIVITÀ VIETATE</b>	<b>17</b>
<b>ART.15 – SANZIONI</b>	<b>17</b>
<b>ART.16 – NORME DI RINVIO</b>	<b>17</b>
<b>ART.17 – PUBBLICITÀ</b>	<b>17</b>
<b>ART.18 - ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>18</b>
<b>MODULISTICA ALLEGATA</b>	



## Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale di Noci (BA), ponendosi come obiettivo prioritario la riduzione a monte dei rifiuti solidi urbani da raccogliere e trattare in impianti autorizzati quale strumento concreto di attuazione delle disposizioni ex art.179 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., **promuove, anche fiscalmente**, la pratica dell'"*compostaggio in proprio*" o "*compostaggio domestico*" per tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte all'anagrafe TARI di Noci (BA). Tanto anche in ragione della circostanza l'ossidazione aerobica degli scarti organici porta alla produzione di un ammendante che può svolgere una rilevante azione naturale di incremento della fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando masse che abitualmente diventano rifiuti con il duplice beneficio di ridurre i costi economici ed ambientali;
2. La promozione del "*compostaggio in proprio*" o "*compostaggio domestico*" consta dei seguenti elementi fondamentali:
  - a) Possesso ed effettivo utilizzo di compostiera o di attrezzatura analoga prevista dal presente regolamento nonché di implementazione di pratica compostaggio domestico anche alla luce di indicazione date dall'amministrazione comunale per il tramite del gestore del servizio di igiene ambientale;
  - b) Istituzione e tenuta del "*Registro Comunale dei Compostatori*" da parte dell'Amministrazione Comunale – Ufficio Tributi ed Ambiente ai quali le utenze interessate sono obbligate ad iscriversi;
  - c) Concessione di agevolazioni sul tributo TARI all'"*Utente compostatore*" iscritto nel "*Registro Comunale dei Compostatori*" anche a seguito di verifica della corretta implementazione dell'attività nei termini indicati dal presente regolamento;

Stante quanto sopra esposto si precisa che il solo possesso della compostiera non esaurisce le incombenze poste a carico dell'utente ai fini dell'assunzione della qualifica di "*Utente compostatore*" e dell'acquisizione dei benefici previsti dall'amministrazione comunale;

3. Ad iscriversi nel "*Registro Comunale dei Compostatori*" sono tenuti anche a coloro che già sono in possesso di una compostiera domestica e che già dichiarazione di effettuare l'"*autocompostaggio*" nei modi previsti dall'art.8 del presente regolamento. Dette utenze, anche al fine di mantenere l'agevolazione fiscale già riconosciuta, dovranno iscriversi nel "*Registro Comunale dei Compostatori*"
4. Le norme contenute in questo Regolamento riguardano:
  - a) le modalità di realizzazione di un razionale metodo di "*compostaggio in proprio*" o "*compostaggio domestico*";
  - b) i requisiti, i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Noci (BA);
  - c) informazioni sui materiali compostabili e non compostabili;
  - d) modalità di compostaggio consentite e tecniche di compostaggio;
  - e) modalità di iscrizione nel "*Registro Comunale dei Compostatori*";

- f) agevolazioni previste per gli utenti iscritti nel “*Registro Comunale dei Compostatori*”;
- g) obblighi per gli iscritti nel predetto registro in termini di pratica autocompostaggio, verifiche e controlli.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento vengono introdotte le seguenti definizioni:
  - a) “**rifiuto**”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) “**rifiuti urbani**”: Conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).;
  - c) “**rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**”: Conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 ed dell'art.198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'interno di utenze non domestiche ex All.1 Tabella 3b del DPR n.158/99 con le limitazioni definite nel regolamento unificato approvato dall'ARO BA/6 con Deliberazione dell'assemblea 13 settembre 2013, n.5 così come rettificato con successiva Deliberazione dell'assemblea dell'AROB/6 10 agosto 2017, n.9;
  - d) “**utenza domestica**”: proprietario o utilizzatore nelle forme di legge di un immobile avente come destinazione d'uso una di quelle previste dalla "Tabella delle Categorie Catastali - Gruppo A" predisposta dell'Agenzia del territorio gruppo A ad esclusione della categoria A/9 ed A/10. Rientrano in questa categoria anche i garage, depositi ed altri locali ricavati all'interno di strutture edilizie di qualsiasi tipologia aperti o chiusi lateralmente nella disponibilità esclusiva di una famiglia. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.5 del D.P.R. 27.04.1999, n.158. Il conduttore di questo tipo di immobile è considerato un "produttore di rifiuti" ai fini della pianificazione ed erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
  - e) “**utenza non domestica**”: proprietario o utilizzatore nelle forme di legge di un immobile avente come destinazione d'uso una diversa da quella domestica. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.6 del D.P.R. 27.04.1999, n.158. Il conduttore di questo tipo di immobile è considerato un "produttore di rifiuti" ai fini della pianificazione ed erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

- f) "rifiuto organico" (biodegradabile e compostabile): rifiuti di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio derivanti dalla preparazione e consumo dei pasti e rifiuti di analoghe caratteristiche merceologiche prodotti dall'industria alimentare. Detti rifiuti sono obbligatoriamente raccolti in modo differenziato a mezzo di contenitore a svuotamento riutilizzabile e/o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- g) "**compostaggio domestico**" o "**compostaggio in proprio**": procedura di trasformazione degli scarti organici in ambiente aerobico (eccesso di ossigeno) effettuato direttamente ed all'interno di spazi di proprietà del produttore iniziale (utenze domestiche o utenze non domestiche), anche con l'ausilio di appositi contenitori (compostiere), anche forniti all'amministrazione comunale. Il prodotto di quest'attività è da utilizzarsi in situ al fine di arricchire la capacità nutriente del suolo. La massa ottenuta in uscita dalla procedura di trasformazione sopra indicata dovrebbe avere, di norma, le caratteristiche di cui all'Allegato 6 del DMATTM 29 dicembre 2016, n. 266;
- h) "**Compostiera**": attrezzatura idonea di utilizzo domiciliare finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica a seguito di aerazione naturale (compostiera statica) o indotta (compostiera elettromeccanica o mediante rivoltamento manuale della massa tenuta in cumulo) della massa di rifiuto organico in ingresso;
- i) "**utente compostatore**": conduttore di un'utenza domestica o non domestica iscritto nel registro TARI del Comune di Noci (BA) dotato di compostiera che abbia deciso volontariamente di iscriversi nel "Registro Comunale dei Compostatori" accettando di rispettarne tutte le condizioni in esso contenute;
- j) "**Registro Comunale dei Compostatori**": Anagrafe degli "utenti compostatori" istituito presso il Comune di Noci (BA) e tenuto congiuntamente dall'Ufficio Ambiente e dall'Ufficio Tributi beneficiari di eventuali agevolazioni fiscali dovute al mancato conferimento di rifiuti organici al "gestore dei servizi di igiene ambientale";
- k) "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- l) "**compost di qualità**": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 75 del 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- m) "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita nel presente regolamento, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- n) "**centro comunale di raccolta**": area presidiata ed allestita, senza ulteriori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- o) **“circuito organizzato di raccolta”**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.”
- p) **“gestore dei servizi di igiene ambientale”**: soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale individuato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dalla normativa regionale di riferimento per lo svolgimento di uno o più servizi raccolta e trasporto o igiene urbana;
- q) **“TARI”**: La TARI, tassa sui rifiuti, introdotta dall'art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147. Essa si compone di una parte fissa, di una parte variabile ed il tributo provinciale. La parte fissa si determina in base alle componenti del costo del servizio di igiene urbana (costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche, investimenti e relativi ammortamenti, ecc...). La parte variabile è destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti integrato (costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento riciclo e smaltimento);
- r) **“ARO BA/6”**: organismo previsto dalla Regione Puglia con Legge Regionale n.24 del 20 Agosto 2012 ed incaricato dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ai sensi di tale disposizione legislativa si dispone che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, dei rifiuti urbani siano erogati all'interno di bacini di diversa dimensione adeguata. In particolare, la legge regionale dispone che i servizi relativi alla prima fase della filiera del ciclo integrato dei rifiuti ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in Ambiti di Raccolta Ottimale -A.R.O.- e la cui perimetrazione è definita dalla Deliberazione di G.R. n.2147/2012. Alla data di redazione del presente documento si rileva che la D.G.R. n. 2147 del 23 ottobre 2012 prevede la perimetrazione di n.38 Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.). L'A.R.O. BA/6 è costituito dai Comuni di Noci, Alberobello, Locorotondo, Putignano e Castellana Grotte.

### **Art. 3 – Finalità e benefici del compostaggio domestico**

1. Il *“compostaggio in proprio”* o *“compostaggio domestico”*, da condursi nei limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni richiamate nel presente regolamento e nella specifica normativa nazionale e regionale di riferimento, è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi di rifiuti organici da conferire agli impianti di trattamento riducendo alla fonte le masse di residui compostabili costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali intercettati dai servizi di raccolta e trasporto generando rilevanti benefici ambientali

(risparmio di emissioni da trasporto e trattamento rifiuti) ed economici (risparmio dei costi da trattamento di rifiuti) per la collettività;

- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione di “*compost*” stabili che, una volta restituiti al suolo, ne migliorano la fertilità e riducono il fabbisogno di concimi ottenuti dalla sintetizzazione di sostanze chimiche di sintesi.
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico o compostaggio in proprio è costituito dall’ottenimento in casa ed a costo zero di una massa di altissimo valore fertilizzante (fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio). Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale;
  3. Dell’attività di compostaggio domestico o compostaggio in proprio la comunità intera beneficia per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto organico.

## **Art. 4 – Caratteristiche degli “*utenti compostatori*”**

1. Possono qualificarsi “*Utenti compostatori*”, e pertanto fare domanda di iscrizione nel “*Registro Comunale dei Compostatori*”, i titolari di **utenze domestiche**, qualificabili come abitazione principale o di abitazione secondarie (nel caso in cui non sussistano i requisiti per implementare la pratica del “*compostaggio domestico*” o “*compostaggio in proprio*” presso l’abitazione principale), di cui ne dispongano dell’uso a qualunque titolo che si caratterizzano per la disponibilità, entro un raggio di 100m in linea d’aria dall’immobile di cui sopra, di un’area verde su cui spandere la massa ottenuta dal processo di “*compostaggio domestico*” o “*compostaggio in proprio*”. La superficie di detta area sia proporzionale al numero di persone componenti il nucleo familiare secondo le seguenti stime:
  - a) 1 abitante/utenza: area verde di superficie minima 10m<sup>2</sup>;
  - b) 2 abitanti/utenze: area verde di superficie minima 16 m<sup>2</sup>;
  - c) 3 abitanti /utenze: area verde di superficie minima 20 m<sup>2</sup>;
  - d) 4/5 abitanti /utenze: area verde di superficie minima 30 m<sup>2</sup>;
  - e) 6/8 abitanti /utenze: area verde di superficie minima 50 m<sup>2</sup>;
  - f) 9/12 abitanti /utenze: area verde di superficie minima 80 m<sup>2</sup>;
2. Possono qualificarsi “*Utenti compostatori*”, e pertanto fare domanda di iscrizione nel “*Registro Comunale dei Compostatori*”, i titolari di **utenze non domestiche** che si caratterizzano per la presenza, entro un raggio 100m in linea d’aria dall’immobile destinato allo svolgimento dell’attività di cui sopra, di un’area verde di ampiezza minima sufficiente nella quale spandere la massa ottenuta dal processo di “*compostaggio domestico*” o “*compostaggio in proprio*”. La determinazione dell’ampiezza minima di detta superficie minima deriva dalla definizione degli “*abitanti equivalenti*” che è possibile attribuire a detta utenza per un indice di superficie unitario di 6 m<sup>2</sup>/abitante. La stima degli “*abitanti equivalenti*” è data dal rapporto fra il valore di produzione di rifiuti speciali non pericolosi attribuibile all’utenza non domestica istante

(ottenuta come prodotto della superficie tassata ai fini TARI per il coefficiente di produzione di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ex Tabella 4a dell'All.1 del DPR n.158/99 considerato nella delibera di assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani) ed un indice di produzione unitaria di  $120 \text{ kg/ab}_{\text{equivalente}} * \text{ anno}$ .

## **Art. 5 – Rifiuti organici compostabili per attività di attività di compostaggio domestico o compostaggio in proprio**

1. Sono rifiuti organici impiegabili per l'implementazione di attività di "*compostaggio domestico*" o "*compostaggio in proprio*" i residui biodegradabili e compostabili in tempi rapidi costituiti da:
  - a) Scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uovo e residui vegetali in genere, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di tè esausto, etc.;
  - b) Scarti provenienti dal giardino: foglie, fiori recisi, rametti, piccole patate;
  - c) Scarti di provenienza diversa: trucioli di legno, segatura, cenere di legna.
2. Sono materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori:
  - a) gli avanzi di pasta condita,
  - b) scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi,
  - c) scarti di pesce, etc.;
3. Sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità:
  - a) tovaglioli e piatti di cellulosa unti di cibo o di residui di oli e grassi commestibili;
  - b) pezzetti di carta, posate e buste in materiale biodegradabile e compostabile;
  - c) sacchetti di carta unti di cibo o di residui di oli e grassi commestibili.
4. Sono materiali non compostabili: carta patinata e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici e in genere qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile;
5. Si possono considerare non compostabili e quindi da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: ossa, gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi, etc.

## **Art. 6 – Modalità implementazione dell'attività di compostaggio domestico o autocompostaggio**

1. Il compostaggio si basa su un confinamento della massa di rifiuto organico compostabile e biodegradabile in contenitore o soluzione avente analoga efficacia posizionato in giardino o nell'orto ad una distanza massima di 100 m dall'immobile condotto dall'utenza istante da posizionare a distanza regolamentare dai confini ex art. 889 C.C. poiché assimilabile a "concimaia":

a) **Compostiera tradizionale:** Contenitore, anche acquistata direttamente dall'utenza domestica o non domestica, in plastica o altro materiale similare, dotata di fori di aerazione al fondo o alle pareti, con sportello laterale posto nella parte bassa da cui estrarre la massa compostata e coperchio superiore in cui re-introdurre dalla parte alta del cumulo la massa estratta. La massa tenuta in areazione deve essere sempre sollevata da terra con fondo possibilmente dotato di fori di areazione

b) **Compostiera rotante:** Le compostiere rotanti appartengono alla nuova generazione di compostiere che, rispetto a quelle tradizionali, presentano molti vantaggi. Il limite delle compostiere tradizionali è che risulta abbastanza difficile andare a smuovere i rifiuti collocati al loro interno. Questa difficoltà, soprattutto per i neofiti, può rappresentare un elemento di criticità in quanto per ottenere un buon compost ed evitare che la massa di rifiuti nella compostiera imputridisca è necessario che il cumulo sia ben arieggiato, solo così i rifiuti possono trasformarsi in ricco humus. Quando il



il materiale all'interno della compostiera imputridisce ecco formarsi odori sgradevoli che

sono il segnale che qualcosa, nel processo di realizzazione del compost, sta andando storto. In una compostiera tradizionale i materiali che aggiungiamo di volta in volta tendono a creare degli strati, strati che possono essere tra loro non omogenei. Il perfetto rimescolamento dei materiali è quindi necessario e si può ottenere solo con una compostiera rotante di ultima generazione. Questa compostiera si presenta come un cilindro rotante che è possibile rigirare manualmente con una leva laterale o, nel caso delle compostiere più economiche, facendo girare il bidone stesso su una piattaforma dotata di rulli. **Il continuo**




**arieggiamento del materiale contenuto all'interno del fusto fa sì che non si generino cattivi odori e questo ne consente l'utilizzo anche in aree cortilive prossime all'abitazione.** È importante ruotare quotidianamente, o almeno una volta ogni tre giorni, il bidone per consentire all'aria di mischiarsi al materiale di scarto. **La compostiera rotante consente di ridurre notevolmente i tempi di produzione del compost** e, se si seguono attentamente le regole di compostaggio, **nel giro di circa quattro settimane (nei periodi caldi) il compost dovrebbe essere pronto all'uso.**

c) **Compostiera fai-da-te:**

Contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fine, dotato di coperchio superiore per l'introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e

**IL COMPOSTER  
FAI DA TE.**



la contemporanea introduzione di rifiuti; altrimenti ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale;

d) **Cassa di autocompostaggio:**

è un contenitore in legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell'aria. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; altrimenti ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale;



e) **Buca o cumulo nel terreno:** deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato;

## Art. 7 – Generalità sul processo di compostaggio domestico

1. In nessun caso l'attività di compostaggio domestico o autocompostaggio dovrà costituire disturbo o arrecare danno agli stessi utenti o al vicinato, o pregiudizio per l'igiene pubblica.
2. In tutti i casi il compostaggio dovrà essere effettuato adottando in seguenti accorgimenti nella formazione del cumulo:
  - a) E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Rivoltare gli scarti dopo circa 25/30 giorni dalla messa in uso della compostiera. Il processo di rivoltamento è consigliabile almeno due volte nel corso di ogni ciclo di compostaggio. Per il rivoltamento è necessario rimuovere il materiale più fresco collocato nella parte superiore e poi passare allo svuotamento completo della compostiera, rivoltando il materiale. Alla fine reinserire il tutto nella compostiera avendo cura di porre il materiale fresco, lasciato da parte, in cima al cumulo.

- b) Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
  - c) Assicurare il drenaggio alla base con strato di piccoli legnetti o trucioli. Qualora si presentassero cattivi odori la soluzione migliore sarebbe l'aggiunta di una certa quantità di materiale secco (trucioli in legno, foglie secche).
  - d) Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
  - e) Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato dal proprietario del rifiuto, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
3. In generale la trasformazione di scarti organici in compost avviene in presenza di una buona aereazione. La massa deve rimanere protetta dagli agenti atmosferici ed interdotta rispetto l'accesso di animali. In genere si usano contenitori di plastica riciclata monoscocca pronti all'uso di capienza di circa 300 litri" *sezionabili*" in tre parti: quella superiore costituita da uno sportello di ampie dimensioni per l'immissione degli scarti; il corpo centrale, nel quale avviene la fermentazione, munito di un'apertura per il prelievo del compost e di prese d'aria laterali che permettono una diffusa ventilazione all'interno del contenitore; una base formata da una griglia e un cono che consentono un'aereazione regolare in tutti i punti della massa organica, garantendo l'assenza di cattivi odori ed evitando l'intrusione di animali indesiderati. Prima di procedere all'installazione occorre, oltre alla realizzazione dello strato drenante, smuovere la terra per facilitare l'ingresso degli organismi decompositori e, solo per la prima volta, inserire due secchi di terra da giardino. È consigliabile inserire il materiale organico con frequenza quotidiana; sovraccaricare il composter in un'unica volta potrebbe, infatti, rallentare il processo di decomposizione delle sostanze. Per il resto, il compostaggio avviene secondo le stesse modalità previste per il cumulo, con un'unica fondamentale differenza: mentre nel cumulo l'aggiunta di nuovo materiale avviene in orizzontale, con il composter si opera un progressivo riempimento dall'alto. I rivoltamenti nel composter devono limitarsi allo strato di scarti di più recente introduzione, evitando di mescolare il compost già maturo con i rifiuti freschi.
4. Il ricorso ad attivatori ed integratori aiuta ad accelerare i tempi e ottenere un migliore prodotto finale, specialmente quando c'è carenza di azoto negli scarti a nostra disposizione. Per attivatori si intendono quei composti in grado di innescare le reazioni di decomposizione. A questo scopo, oltre ai diversi tipi reperibili in commercio, il migliore e più economico tra gli attivatori è il compost stesso, da aggiungere ad ogni strato di rifiuti. Tuttavia gli attivatori, di per sé, non sono in grado di produrre un buon compost se c'è un cattivo assortimento dei rifiuti in partenza, mentre risultano utili in presenza di rifiuti poveri di carica microbica o in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli (ad esempio in presenza di basse temperature invernali). Differentemente, l'impiego di integratori può mirare a due diversi obiettivi: riequilibrare la composizione in nutrienti dei rifiuti e rendere più ricca la dotazione di elementi

fertilizzanti del compost finito. Nel primo caso è sufficiente, senza esagerare e rischiare il rilascio di ammoniaca, un integratore azotato (ad es. cornunghia, farina di sangue essiccato, ecc) che permetta di portare il valore del rapporto carbonio/azoto su livelli ottimali. Nel secondo caso è necessario apportare anche gli altri principali elementi di fertilità, quali fosforo e potassio (contenuti ad es. nella farina d'ossa e in altri concimi organici misti). L'impiego di questi attivatori o integratori (reperibili nei negozi specializzati o nei consorzi agrari) deve avvenire, salvo diversa indicazione, durante il riempimento del composter (o l'allestimento del cumulo), spargendoli il più uniformemente possibile su tutta la massa, in modo che possano esplicare i loro benefici effetti sugli organismi decompositori.

5. Può capitare che si verifichino inconvenienti più o meno fastidiosi, soprattutto per chi è alle prese per la prima volta con la pratica del compostaggio domestico. Di seguito vengono riportati i piccoli problemi che possono sorgere e alcuni consigli per risolverli.
  - a) Presenza di ospiti indesiderati (topi e animali simili). La loro eventuale presenza nel cumulo è dovuta all'accumulo di materiali freschi non coperti e poco adatti al processo. Per evitare questo inconveniente basterà coprire subito il materiale fresco con altro materiale già compostato o con del semplice terriccio.
  - b) Formazione di cattivi odori. La loro formazione, come abbiamo visto, è dovuta principalmente ad eccessi di azoto (ad es. proporzione eccessiva di erba o rifiuti da cucina) e/o a condizioni di assenza di ossigeno con eccessivo compattamento della massa. Per entrambe le cause la soluzione migliore sarebbe quella di aggiungere una certa quantità di scarti carboniosi (foglie secche, paglia) e compiere un rivoltamento completo del materiale.
  - c) Lento processo di compostaggio. Presumibilmente sono state immesse quantità troppo elevate di scarti secchi e/o con tempi di decomposizione particolarmente lunghi. Aggiungere scarti umidi (erba, rifiuti di cucina) e rivoltare.
  - d) Troppa erba o troppi rifiuti da cucina. Questi materiali, come già detto in precedenza, sono molto umidi, tendono a compattarsi e a sviluppare fermentazioni anaerobiche. Per questo è opportuno agire preventivamente, lasciando asciugare ad esempio gli sfalci d'erba sul prato quando sono bagnati, aggiungendo al momento della preparazione del compost legna tritata.
  - e) Troppi scarti legnosi. Nella stagione delle potature, i proprietari di grandi giardini alberati o di vigneti dispongono di notevoli quantità di residui legnosi, come abbiamo visto molto preziosi per consentire nel materiale da compostare la penetrazione dell'aria. È consigliabile in questi casi conservare la legna, in attesa della stagione in cui abbondano le tosature dei prati e gli scarti dell'orto. Per chi non disponga di uno spazio sufficiente o voglia comunque disfarsi delle potature, è necessario che queste vengano triturate, mescolate con un materiale umido, con un integratore azotato affinché si riescano ad attivare le reazioni di decomposizione.
6. Tempi di gestione e utilizzi del compost Gli orti e i giardini delle nostre case possono soffrire dei medesimi problemi della grande agricoltura, in quanto sottoposti ad una continua asportazione di elementi fertilizzanti da parte di ortaggi, fiori, roseti, erba dei prati, ecc. Il compost, con il suo 40-60% di sostanza organica, è in grado di ripristinare la normale struttura

di un terreno sfruttato dalle lavorazioni e dalle colture. Le caratteristiche e gli utilizzi del compost cambiano però in funzione della qualità e del tempo:

- a) Compost fresco. È il compost di età compresa fra 2 e 4 mesi. Può essere utilizzato sulle aiuole, nell'orto, alla base degli alberi, preferibilmente in autunno, incorporandolo nei primi centimetri del terreno, o nella tarda primavera, quando le piante sono già in fase di vegetazione avanzata. Nei terreni sabbiosi, più soffici e arieggiati, è possibile distribuire una quantità superiore di compost fresco, risultando favorita la sua decomposizione. L'impiego di compost fresco consente di apportare al terreno interessanti quantità di sostanza organica ed elementi fertilizzanti, ma una dose bassa di humus rispetto al compost maturo. Il compost fresco non deve essere utilizzato come terriccio per invasare fiori e piante o, comunque, a diretto contatto con le radici, in quanto in esso i processi di decomposizione sono ancora attivi e producono sostanze che possono risultare dannose per gli apparati radicali delle piante.
- b) Compost pronto. È il compost che ha un'età compresa tra i 6 ed i 9 mesi; ha un minore effetto concimante, ma una migliore stabilizzazione. Può essere impiegato sia sul terreno dell'orto per la sua fertilizzazione, che su quello del giardino in preparazione della semina o del trapianto.
- c) Compost maturo. Trascorsi 9-12 mesi minimo dall'allestimento del cumulo o del composte, a seconda delle condizioni climatiche in cui si è operato e dei rifiuti impiegati, si otterrà un compost che può essere definito maturo. Durante questo lasso di tempo si verifica una riduzione in peso mediamente del 50% rispetto ai rifiuti iniziali ed una diminuzione di volume, rispetto alla percentuale degli scarti triturati, variabile tra il 30 ed il 40%. È idoneo per l'impiego come substrato colturale per la coltivazione delle piante in vaso. Il compost maturo può essere distribuito in qualsiasi stagione sul terreno nudo, dell'orto e del giardino, in uno strato di alcuni centimetri di spessore che verrà poi leggermente interrato. In primavera ed in autunno lo si impiega direttamente nei solchi di semina dell'orto o nella buca di piantagione, dato che non crea problemi anche a diretto contatto con le radici nude e i semi. È indicato principalmente per le piante d'appartamento ed è un ottimo materiale per il ricalzo delle rose appena potate e per ri-inerbire zone di prato a vegetazione stentata. In tutti e tre questi tipi di compost sono però presenti, in misura inversamente proporzionale al grado di maturazione, dei residui indecomposti, in particolare pezzetti di legno; l'utilizzo di un vaglio (10÷20 mm) permetterà di separarli, magari per essere reimpiegati nuovamente per migliorare l'aerazione del compost successivo. Infine, per valutare il grado di maturità di un compost, è solitamente sufficiente conoscere il tempo trascorso dalla data di allestimento e giudicare l'aspetto: il colore deve essere marrone scuro, l'odore assente o di terriccio di sottobosco, la consistenza soffice e friabile.

## **Art. 8 – Registro Comunale dei Compostatori**

1. I contribuenti che non risultano morosi nei confronti del tributo TARI inerente il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed interessati ad essere iscritti nel Registro Comunale dei Compostatori devono presentare apposita richiesta di iscrizione presso l'ufficio competente del Comune di Noci (BA) utilizzando esclusivamente il Modello A, allegato al

presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla persona fisica contribuente TARI;

2. Con la **sottoscrizione della richiesta di adesione (Modello A)** i contribuenti dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento, dichiarando di adempiere alle indicazioni ed obblighi contemplati nello stesso (D.P.R. N. 445 del 28-12-2000);
3. L'Ufficio competente del Comune provvederà ad iscrivere l'utenza Registro Comunale dei Compostatori che viene tenuto presso lo stesso ufficio;
4. Al fine del riconoscimento dell'incentivo l'istanza deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno in cui s'intende iniziare l'autocompostaggio, salvo proroghe. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero sino a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui agli artt.9 e 10 del presente Regolamento.

## **Art. 9 – Rinnovo iscrizione nel Registro Comunale dei Compostatori**

5. L'iscrizione nel Registro Comunale dei Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, di non conferire la frazione organica presso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Comunale dei Compostatori.

## **Art. 10 – Comunicazione di cessione o variazione**

6. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per il Registro Comunale dei Compostatori (ad esempio il diverso posizionamento della compostiera), devono essere comunicati, mediante il **Modello B**, allegato al presente regolamento, all'Ufficio competente del Comune di Noci (BA) preposto alla tenuta del Registro Comunale dei Compostatori;
7. L'utente che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il **Modello C**, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

## **Art. 11 – Agevolazioni**

8. L'adesione alla pratica del compostaggio domestico potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione del tributo così come previsto dal Regolamento vigente che

disciplina il calcolo della tassa Comunale sui Rifiuti, tenendo conto di quanto già stabilito nel presente Regolamento.

## **Art. 12 – Verifiche e controlli**

1. L'Amministrazione Comunale può effettuare verifiche e controlli con personale appositamente incaricato presso le utenze iscritte nel Registro Comunale dei Compostatori, al fine di compiere le verifiche necessarie utili per valutare la corretta applicazione del presente Regolamento. La visita di verifica e controllo è annunciata da una comunicazione data con un preavviso massimo di 3 giorni, Nel caso in cui il dichiarante detiene la compostiera in un'utenza ove non è residente, lo stesso dovrà rendersi reperibile per accogliere il sopralluogo degli organi di controllo, indicando un recapito telefonico oltre all'indirizzo di residenza.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del gestore del servizio igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'esercizio del Centro Comunale di Raccolta) e di eventuali ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti nel Registro Comunale dei Compostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta e che pratichino in modo corretto il compostaggio della frazione organica. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati che gli iscritti all'elenco conferiscono. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il **Modello D** allego al presente Regolamento.
3. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede ad implementare concretamente la pratica del compostaggio domestico o autocompostaggio secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente nel Registro Comunale dei Compostatori dalla data del primo controllo con perdita del beneficio economico sulla TARI dell'anno relativo alla data di accertamento.
4. Nel caso in cui le utenze domestiche e non domestiche servite dalla raccolta porta a porta e iscritte nel Registro Comunale dei Compostatori conferissero i proprio rifiuti compostabili al gestore del servizio di igiene ambientale, sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.
5. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

## **Art.13 – Controllo del Comune**

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

## **Art.14 – Attività vietate**

1. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti biodegradabili e compostabili;
2. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
3. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
4. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'Autocompostaggio;
5. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
6. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
7. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

## **Art.15 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l'applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di difformità riscontrate nell'implementazione dell'attività di compostaggio domestico o autocompostaggio rispetto alle previsioni del presente regolamento, la sanzione consta della revoca dei benefici fiscali per accertate violazioni delle norme del presente regolamento, si procederà al recupero delle somme non versate ed all'applicazione della sanzione nella misura del 100% sulle maggiori somme dovute a titolo di TARI.

## **Art.16 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs. n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

## **Art.17 – Pubblicità**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed in maniera permanente nella sezione on line del sito web del Comune di Noci (BA) [www.comune.Noci.ba.it](http://www.comune.Noci.ba.it).

## **Art.18 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria e incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere automaticamente abrogata.